

RICORSO N.7768

UDIENZA DEL 30/11/2020

SENTENZA N. 46/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore, Dr. Massimo Scuffi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

GIUSEPPE VITAMIA

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Svolgimento del processo

L'ing Aldo Perrotta titolare dell'omonimo studio brevettuale narrava che quale mandatario della srl Astrid ,nonostante avesse inviato alla societa' avviso di pagamento della tassa di rinnovo del di lei brevetto (sesta annualita') non aveva ricevuto risposta ma solo dichiarazione di avvenuta cessione della privativa con incarico di deposito all'Ufficio .

Nel frattempo l'istante veniva colpito da infarto e non poteva lavorare per circa tre mesi donde era impossibilitato ad effettuare il pagamento della suddetta annualita' Peraltro ,siccome nel frattempo riceveva la comunicazione dall'UIBM della avvenuta trascrizione della cessione ,supponeva che ogni pagamento fosse andato a buon fine Successivamente l'esponente si assentava dallo studio che veniva comunque presidiato dal segretario Sign Maccaronio.

Veniva quindi inviato avviso di pagamento per la settima annualita' al cessionario Chimica dello Stretto srl che lo firmava e lo ritrasmetteva all'ufficio dell'ing.Perrotta lo stesso giorno in cui il segretario veniva investito da una automobile ricorrendo al pronto soccorso con prescrizione di un periodo di riposo.

Veniva a questo punto compilato un nuovo avviso con il calcolo della mora ma malauguratamente un corto circuito danneggiava tutto l'impianto elettrico dello studio che veniva riparato solo dopo le ferie estive con presa conoscenza del mancato pagamento della sesta e settima annualita' solo in epoca successiva alla scadenza del termine.

Essendo maturata la decadenza l'esponente proponeva istanza di reintegrazione lamentando la concomitanza imprevedibile degli eventi che aveva impedito l'osservanza dei termini nonostante l'uso di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze,specificando inoltre che la mancata comunicazione della avvenuta decadenza aveva creato un legittimo affidamento di pagamento nell'interessato .

L'Ufficio dichiarava irricevibile l'istanza essendo trascorso il termine ultimo per la sua presentazione fissato dall'art.193 cpi in un anno dall'ultima data possibile per il pagamento del diritto scaduto.

Proponeva ricorso l'ing.Perrotta richiamando le pregresse evenienze giustificatorie imputabili ad errore scusabile e censurando il mancato obbligo di cooperazione in capo alla Amministrazione che non aveva notiziato i soggetti interessati del decorso del termine per il pagamento ,creando cosi'un legittimo affidamento rafforzato nella specie dalla comunicazione di avvenuta cessione del brevetto senza menzione dell'omesso pagamento dei diritti.

Il ricorrente depositava anche note conclusive.

Resisteva l'Ufficio con controdeduzioni.

Motivi della decisione

L'art.193 cpi in tema di reintegrazione stabilisce che l'istanza non e' ricevibile trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato che nel caso di

diritti di rinnovo coincide con il giorno di scadenza del termine utile stabilito per il versamento(1 anno inclusivo della mora).

E' pacifico che la 6^a annualita (2017)del brevetto di cui e' causa andava pagata (con mora)non oltre il 31.7.2017 (termine ultimo pacificamente non osservato avendo l'interessato eseguito il versamento il 6.9.2018 unitamente a quello per la 7^a annualita')

Siccome l'istanza di reintegrazione e' stata deposita il 22 .11.2018 e quindi abbondantemente fuori il termine annuale dall'ultima scadenza utile(31.7.2018) la sanzione di irricevibilita' comminata dall 'Ufficio non puo' essere messa in discussione.

Gli eventi impeditivi dedotti che si presentano solo parzialmente concomitanti (infarto del titolare,infortunio del dipendente ,blocco dell'impianto elettrico) nella sequenza descritta si presentano poi frammentari ed episodici con spazi temporali comunque sufficienti per provvedere alle incombenze mancate le quali in definitiva paiono riferibili ad una struttura non adeguatamente organizzata per ogni imprevisto e ad una sorta di affidamento erroneamente riposto sull'operato dell'Ufficio .

Su questo ultimo punto lamenta il ricorrente una omessa cooperazione per non essere stato preavvisato della intervenuta decadenza del brevetto,per essere stato indotto in errore dalla comunicazione della cessione di titolarita' della privativa senza menzione dell'omesso pagamento, per non essere stato esercitato il potere di annullamento in autotutela entro il termine "ragionevole"di 18 mesi .

Tutte le doglianze sono infondate.

Innanzitutto l'art.75 cpi non prevede alcun termine per l'attivazione della procedura della decadenza ne' tanto meno onera l'Ufficio di avvisare di volta in volta l'interessato della scadenza dei diritti brevettuali .

L'UIBM ha solo il compito di constatare il mancato pagamento dei diritti annuali di mantenimento in vita e di annotare nel proprio registro l'avvenuta decadenza previa notifica all'interessato non per rimmetterlo in termini o costituirlo in mora ma per dargli solo la possibilita' di dimostrare all'occorrenza di avere assolto i relativi obblighi Trattasi del resto di termini perentori che determinano la decadenza *ex lege* attese le esigenze di certezza del diritto connesse agli eventi estintivi a prescindere da eventuali pagamenti intervenuti *ex post* che non hanno alcuna funzione reintegratoria e/ o sanante vertendosi in tema di diritti indisponibili.

Il che' spiega come non sia neppure prospettabile una tutela dell'affidamento (con riferimento alla diversa attivita' informativa spettante all'Ufficio circa la intervenuta cessione)perche' la perdita del diritto non discende da un comportamento accondiscendente o meno dell'Amministrazione o da supposizioni dell'obbligato(ricavate per giunta dalle dinamiche di autonomi atti a se' stanti) ma consegue direttamente dal dettato normativo.

Fuori luogo infine e' il richiamo all'art.21 nonies della L.241/1990 sul procedimento amministrativo perche' la procedura della decadenza si attiva automaticamente al



verificarsi dei presupposti indicati dalla legge determinando l'estinzione a tutti gli effetti dei diritti di esclusiva .


Va in conclusione respinto il ricorso e confermato il provvedimento di rifiuto dell'Ufficio

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Roma,30.11.2020

Il Cons.rel.est.
Dott.Massimo Scuffi



Il Presidente
dott.Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 14/12/2020.....

IL SEGRETARIO

